

Il bonus investimenti: il credito d'imposta e le novità della legge di bilancio 2021



La **L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)** all'articolo 1, commi da 184 a 197 – in vigore dal 1 gennaio 2020 – sostituisce le agevolazioni denominate “*super ammortamento*” (L. 208/2015) e “*iper ammortamento*” (L. 232/2016), che consistevano nella maggiorazione del costo di acquisto e quindi della quota di ammortamento del bene, con una agevolazione che dà diritto ad un credito d'imposta.

L'art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) si inserisce in questo contesto introducendo alcune novità.

Innanzitutto, al comma 1051, si legge che viene riconosciuto il credito d'imposta per “(...) *investimenti in beni nuovi* (...)” effettuati “(...) *dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione* (...)”. La legge di bilancio 2021, pertanto, ha sostanzialmente prorogato dal 2020 al 2022 il termine per usufruire del credito d'imposta.

Gli investimenti e la misura del credito

a) Investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A e nell'allegato B (L. 232/2016) – ovvero beni ordinari.

- .
- .
- .

Art. 1 comma 1054 della L. 178/2020.

Investimenti in beni materiali e immateriali.

Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (oppure 30 giugno 2022 sempre che sia l'ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2021).

Il credito d'imposta viene ridefinito nella misura del 10% del costo. Rimane inalterato il limite di spesa.

In caso di investimento effettuato per “(...) *strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile* (...)” (smart working) la misura del credito è elevata al 15%

- .
- .
- .